



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 - CAP.67061 .Tel. Centralino 0863908300- Fax0863995412



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 2

Data 12.11.2014

**Oggetto: RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CARTELLI PUBBLICITARI
PRESENTATE DALLA SOCIETÀ AVERAGE S.R.L. – VIA PRINCIPE AMEDEO 11 – TORINO.-**

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La società Average s.r.l. ha inviato in data 07.11.2014, una richiesta al titolare del potere sostitutivo, acclarata al protocollo dell'Ente in data 10.11.2014, al n. 9374 di protocollo, di sollecito alla conclusione del procedimento relativamente alle istanze sotto indicate, presentate nelle date 20.08.2014 e 21.08.2014, e relative ad interventi di natura pubblicitaria da eseguirsi nell'ambito del territorio di competenza di questo Ente;
- Visto che con deliberazione di G.C. n. 83 del 01.10.2013, esecutiva, è stato individuato nel Segretario Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del termine di conclusione del procedimento ex art. 28 D.L. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013;
- Viste le istanze appresso indicate:

Data istanza AVERAGE s.r.l.	Protocollo AVERAGE s.r.l.	Numero procedimento AVERAGE s.r.l.	Data ricezione PEC Comune
16.08.2014	0003CTTY	AABO8841	20.08.2014
16.08.2014	0003CTWF	AABO8849	20.08.2014
16.08.2014	0003CTXK	AABO8857	20.08.2014
16.08.2014	0003CTYN	AABO8880	20.08.2014
16.08.2014	0003CTYT	AABO8886	20.08.2014
16.08.2014	0003CTZH	AABO8888	20.08.2014
16.08.2014	0003CUBY	AABO8903	20.08.2014
16.08.2014	0003CUDT	AABO8913	20.08.2014
16.08.2014	0003CUEA	AABO8914	20.08.2014
16.08.2014	0003CUFV	AABO8935	20.08.2014
16.08.2014	0003CUFW	AABO8936	20.08.2014
16.08.2014	0003CUGA	AABO8940	20.08.2014
16.08.2014	0003CTVH	AABO8845	21.08.2014
16.08.2014	0003CTWB	AABO8848	21.08.2014
16.08.2014	0003CTWY	AABO8854	21.08.2014

16.08.2014	0003CTXY	AABO8865	21.08.2014
16.08.2014	003CTYF	AABO8872	21.08.2014
16.08.2014	0003CTZR	AABO8890	21.08.2014
16.08.2014	0003CUAG	AABO8894	21.08.2014
16.08.2014	0003CUFF	AABO8919	21.08.2014
16.08.2014	0003CUFN	AABO8927	21.08.2014
16.08.2014	0003CUFT	AABO8933	21.08.2014
16.08.2014	0003CUGC	AABO8942	21.08.2014
16.08.2014	0003CUGE	AABO8944	21.08.2014

DATO ATTO che al fine dello snellimento delle procedure amministrative le istanze, ancorché valutate separatamente ai fini autorizzativi, verranno trattate con un unico procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 per la esecuzione di tutte le attività connesse al rilascio delle singole autorizzazioni per la installazione e mantenimento di cartellonistica pubblicitaria;

VISTA la relazione acquisita in atti a firma del Responsabile SUAP;

CONSIDERATO CHE:

- le sopra elencate istanze prevedono l'esecuzione dei lavori di posa in opera di cartelli pubblicitari su aree di proprietà pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale) senza il preventivo assenso dei proprietari;
- dette istanze, per cui la norma prevede il bollo, sono pervenute prive di qualsiasi attestato di versamento e anzi con la dicitura " *Marca da bollo assente per impossibilità art. 32 comma 3 DPR 642/72*";
- l'installazione di manufatti rientra, oltre che nel caso di cui all'art. 53 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) anche nella disciplina di cui all'art. 3, lettera e), nonché art. 10, comma 1 lettera a), del DPR 06.06.2001, n. 380, in quanto costituenti trasformazione in via permanente del suolo inedificato (Tribunale Cassino, penale, Sentenza 17.10.2011, n. 438 – Cassazione penale, sent. 1824 del 03.12.2010, sent. 41518 del 22.10.2010, sent. n. 45243 del 26.10.2007, cassazione Civile Sez. I, sent. 22339 del 26.11.2004);
- l'art. 53 del richiamato D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) al comma 1, dispone:
 - l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice è rilasciata:
 - a) per le strade e autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
 - b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
 - c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - d) per le strade militari dal comando territoriale competente;
- l'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada) ai commi 4 e 5 dispone:
 - 4. la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
 - 5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono



soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Tenuto presente inoltre che, ai sensi del decreto interministeriale del 10 novembre 2011 emesso dal ministro dello sviluppo economico e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 3, secondo comma, dispone che:

"Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 e s.m. e i., dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali."

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada);
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- la legge 07.08.1990, n. 241;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;




Per i motivi di cui alla superiore premessa,

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l'Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo all'installazione dei cartelli pubblicitari è il Comune di Carsoli;
3. L'oggetto del procedimento è l'istruttoria relativa al rilascio di n. 24 autorizzazioni per la installazione di altrettanti cartelli pubblicitari;
4. l'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti è il SUAP nelle persone del Responsabile del Servizio, Ing. Quinto D'Andrea, e del referente SUAP, Sig. Roberto Caffari, nel seguente orario:
tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
5. A seguito dello svolgimento dell'istruttoria è risultato che per i procedimenti indicati in oggetto, le istanze in premessa meglio riportate, non possono essere accolte così come presentate, in quanto:
 - non risulta presentata alcuna richiesta ai sensi dell'art. 3, lettera e), nonché dell'art. 10, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001, in quanto la installazione dei manufatti di che trattasi rientra nella definizione di nuova costruzione;
 - non viene dimostrato il titolo di proprietà e/o disponibilità delle aree interessate.
6. la Società AVERAGE s.r.l. è tenuta, comunque, a regolarizzare il pagamento delle imposte di bollo di € 16,00 sulle istanze presentate e in premessa meglio specificate. Trascorso inutilmente il termine di **10 (dieci) giorni** dal ricevimento della presente senza che sia sanata l'imposta di bollo, sarà inoltrata, senza ulteriore preavviso, apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
7. la Società Average s.r.l. è tenuta a provvedere al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria dello Sportello Unico Attività Produttive, a norma di quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2011, e quali appresso indicati:

- attività di supporto procedimenti di competenza SUAP
(art. 9/1, lett. c)) Reg. SUAP .
 - diritti di segreteria: € 15,00
 - diritti di istruttoria: € 35,00
- 8. la Società Average s.r.l. , nel **termine perentorio di giorni dieci** dal ricevimento della presente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, unitamente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di bollo;
- 9. trascorso vanamente il termine dieci giorni dal ricevimento della presente, senza che la Società Average s.r.l. abbia fatto pervenire a mezzo PEC le proprie controdeduzioni sarà adottato provvedimento definitivo di rigetto ;
- 10. l'intervento, qualora la società volesse riproporlo correttamente è soggetto alla normativa di cui all'art. 3, lett. e) , nonché dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Dovrà essere ottenuto il preventivo assenso dei proprietari del terreno su cui andranno installati i manufatti, e l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada nel rispetto dei sopra indicati D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e D. Lgs. 30.04.1992, n. 285. Dovranno altresì essere assolti tutti gli oneri inerenti l'imposta comunale sulla pubblicità e a tal fine occorrerà contattare la Ditta Globo Tributi s.r.l., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR), Via Pozzo San Paolo n. 75/B attualmente concessionaria del servizio;
- 11. la presente determinazione verrà inviata via PEC alla Società Average s.r.l. a socio unico con sede legale in Torino, Via Principe Amedeo, 11, Cap. 10123, partita Iva e C.F. 11014010018 alla casella di posta certificata average@pec.it;
- 12. la presente determinazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni, o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 (DIECI) giorni dal ricevimento della presente come sopra indicato;
- 13. Contro la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla vigente normativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Elena Gavazzi)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, lettera d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, è esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Gavazzi



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.



Prot. n. 9524 del 22/11/14

La presente determinazione viene trasmessa oggi :

- All'Albo Pretorio On Line

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Gavazzi

